

**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Flora Febbraro, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

- sul ricorso proposto nel procedimento civile di cui al N.R.G. omissis instaurato da creditrice, nata a omissis, il omissis, elettivamente domiciliata in Civitavecchia alla Piazza omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. omissis, nei confronti di debitrice, nata a Civitavecchia il omissis, contumace;

- letti ed esaminati gli atti, i documenti di causa ed i verbali di causa, udite le parti e viste le memorie integrative e i documenti all'uopo depositati;

- osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4 c.p.c.), il che è lo stesso dall'ordinanza/sentenza, lo svolgimento del processo.

La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58, L. n. 69 del 2009).

Ne deriva che può procedersi alla immediata stesura delle ragioni della decisione;

- rilevato che la sig.ra creditrice ha esperito ricorso ex art. 702bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Civitavecchia nei confronti della sig.ra debitrice, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 13.995,80, a titolo di risarcimento del danno subito ovvero di euro 8.000,00 pari al prezzo del motociclo, marca omissis, tipo omissis, variante omissis, vers. omissis, TG. Omissis, Telaio omissis, compravenduto in data 21.09.2011 e trascritto nei pubblici registri automobilistici in data 27.09.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Fissata l'udienza al 09.11.2012, instauratosi ritualmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per la parte resistente, nonostante la regolarità della notifica a mani in data 13.09.2012.

All'udienza di discussione chiamata innanzi al giudice togato solo in data 21.06.2013, veniva disposta la produzione della prova del passaggio in giudicato della decisione sulla revocatoria ordinaria ed, indi, al termine di una serie di rinvii, anche resisi necessari per la ricerca del fascicolo smarrito, la causa è stata trattenuta in decisione;

-ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione.

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Maria Flora Febraro n.3115 del 2 marzo 2017

Essa rientra, infatti, nell'ambito di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c..

Inoltre, le difese svolte dalle parti, conformemente a quanto previsto dal III comma dell'art. 702 ter c.p.c., non richiedono un'istruzione non sommaria.

A tal uopo, va precisato che la sommarietà dell'istruzione deve essere intesa non già in senso deteriore come istruttoria "superficiale", come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, bensì – più propriamente – come istruttoria "marginale", "snella" e "veloce".

La marginalità dell'istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni di diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova preconstituita documentale.

Siffatta marginalità dovrà, altresì, essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituenti richiesti dalle parti (interrogatorio formale e prova testimoniale), in confronto alle questioni di diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio, allora ricorrono le condizioni perché l'attivazione del rito sommario instaurato potrà essere avvalorata.

Nella fattispecie, il procedimento può essere definito in ragione dei rilievi esposti in diritto e delle prove documentali offerte, senza bisogno di assunzione di ulteriori prove costituenti;

-osservato che con ordinanza emessa in data 16.03.2011 ed esitata in cosa giudicata (v. in atti), il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della signora creditrice dell'atto di compravendita stipulata l'undici febbraio 2010 tra l'ex coniuge omissis e omissis, madre del primo, avente ad oggetto il motociclo omissis, tipo omissis, variante omissis, vers. omissis, tg. omissis, telaio omissis, trascritto al p.r.a. in data 13.04.2010;

- rilevato che in tale sede, l'istante ha premesso di essere creditrice nei confronti dell'ex coniuge omissis dell'importo di euro 13.995,80 per essersi il medesimo reso inadempiente, a far tempo dal novembre del 2008, agli obblighi prescritti in sede di: a) separazione consensuale, omologata con provvedimento del 24.05.2004, munito di formula esecutiva in data 21.07.2009, in forza del quale era stato posto a carico del marito l'obbligo di versare all'ex moglie l'importo di euro 300,00 come contributo per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT nonché l'obbligo di contribuire, in ragione della metà, alle spese mediche e scolastiche sostenute nell'interesse della minore; b) ordinanza pronunciata in data 23.09.2010, nel procedimento iscritto al r.g.v.g. dell'anno 2010, munita di formula esecutiva in data 24.02.2012, con cui la C.A. di Roma aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia di conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione; c) sentenza di divorzio con cui il Tribunale di Civitavecchia, in data 25.11.2010, aveva sancito a carico di omissis l'obbligo di versare alla moglie euro 200,00 come contributo per il mantenimento della figlia minore omissis, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché l'obbligo di contribuire, in ragione del 30%, alle spese mediche, scolastiche e sportive sostenute nell'interesse della minore;

- evidenziato che secondo gli assunti unica garanzia del credito era il motociclo omissis, tipo omissis, variante omissis, vers. omissis, tg. omissis, telaio omissis, di proprietà del sig.

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Maria Flora Febraro n.3115 del 2 marzo 2017

omissis e del valore dichiarato di euro 20.000,00 che l'odierna convenuta aveva acquistato in data 11.02.2010 e che, successivamente, alla pronuncia della revocatoria, in favore della ricorrente, spedita in formula esecutiva in data 08.06.2011, aveva alienato al sig. omissis con scrittura privata del 21.09.2011;

- considerato che, in ordine agli effetti della revocatoria nei confronti del creditore agente in giudizio, l'art. 2902 c.c. dispone che: *"Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.*

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto".

Siffatta disposizione prevede che le azioni esecutive o conservative debbono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, confermando che l'inefficacia dell'atto impugnato, conseguente all'utile esperimento della revocatoria, non comporta alcun mutamento nell'ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.

Da ciò ne consegue che l'esperimento dell'azione revocatoria giova al solo creditore che l'ha proposta e non all'intera massa dei creditori del debitore il cui atto pregiudizievole è stato revocato.

Ne deriva che il solo creditore vittorioso in revocatoria è legittimato all'esercizio delle azioni necessarie per il soddisfacimento del proprio credito, restando preclusa ai creditori della venditrice che non abbiano preso parte al giudizio di revocazione sia la possibilità di esperire autonomamente tali azioni, sia di intervenire nelle procedure già instaurate contro il terzo acquirente.

Ciò in quanto il bene oggetto dell'atto revocato, anche dopo la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, continua a permanere nel patrimonio del terzo sicché può insorgere un conflitto di interessi tra il creditore attore in revocatoria ed i creditori personali del terzo acquirente (v. sul punto, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011 e Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 23/05/2014).

La letteratura è dell'indirizzo che a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto e abbia provveduto se del caso, alla regolare trascrizione della domanda di revocazione ed all'annotazione della successiva sentenza ai sensi dell'art. 2652, n. 5 c.c., venga a crearsi una sorta di garanzia specifica, una vera e propria causa di prelazione rispetto ai creditori del terzo acquirente.

Il creditore può quindi agire sul ricavato della vendita forzata con preferenza rispetto ai creditori del terzo acquirente-espropriato, fatti salvi i diritti maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca.

Solo in caso di anteriore trascrizione di un pignoramento vi sarà paritario concorso tra il creditore revocante e i creditori dell'acquirente.

Applicando siffatti principi al caso in esame la ricorrente ha dimostrato di aver tentato di procedere al pignoramento del bene mobile registrato sia presso il creditore sia presso il terzo acquirente (v. documenti in atti dal 22 ss.).

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Maria Flora Febbraro n.3115 del 2 marzo 2017

A fronte di ciò il certificato del p.r.a. comprova che il bene mobile di che trattasi è stato compravenduto, in epoca successiva alla notifica della decisione di revocazione, a terzi e tale circostanza non è stata disapprovata dalla convenuta.

Invero il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.), la eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore oltre che ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.

La signora omissis non costituendosi in giudizio non ha contestato le risultanze del p.r.a. i cui dati forniscono elementi meramente presuntivi, i quali avrebbero potuto essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale.

Rimanendo contumace la convenuta ha scelto di non provare contrari assunti.

Pertanto non essendo stata vinta, con diversi mezzi di prova, la presunzione semplice che si ricava dai pubblici registri, può ritenersi che la signora omissis abbia venduto la motocicletta *de qua agitur*, già oggetto di revocatoria ordinaria, a soggetto terzo al prezzo di euro 8.000,00 così sottraendola definitivamente alla garanzia patrimoniale della creditrice (alla quale sarebbe stato assegnato il ricavato fino alla soddisfazione del credito e delle spese di esecuzione sostenute).

Ne deriva che, sulla scorta della domanda, la convenuta va condannata al versamento, nei confronti, della ricorrente del corrispettivo, definitivamente sottratto all'esecuzione oltre interessi dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo;

- rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere regolate come da dispositivo in favore della ricorrente, con applicazione del d.m. n. 55 del 2014

P.Q.M.

- dichiara l'ammissibilità e la procedibilità sia della domanda attorea sia della eccezione riconvenzionale;

- dichiara la fondatezza della domanda esperita dall'attrice e per l'effetto, condanna la signora omissis al versamento nei confronti della signora omissis dell'importo di euro 8.000,00 conseguito nella compravendita del 21.09.2011, oltre interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, il 11.01.2017

Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Flora Febbraro)

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Maria Flora Febraro n.3115 del 2 marzo 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS